



REGIONE DEL VENETO

REFERENDUM

**REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO
SULL'AUTONOMIA DEL VENETO
DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017**

**APPENDICE
ALLE ISTRUZIONI
PER LE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE**

La presente *Appendice* alle Istruzioni per le operazioni degli Uffici di sezione si basa sulla circolare/nota informativa trasmessa ai Comuni del Veneto dalla Regione (prot. n. 409665 del 2 ottobre 2017, disponibile su www.referendum.veneto.it), elaborata di intesa con le Prefetture ed in attuazione di quanto concordato in seno all'Organismo di raccordo Regione-Prefetture in data 14 settembre 2017.

L'Appendice è volta a fornire ai Presidenti di seggio indicazioni in ordine agli adempimenti da porre in essere per consentire il regolare svolgimento della consultazione referendaria e a chiarire diversi aspetti inerenti l'esercizio del voto, nonché ad integrare alcuni punti delle citate Istruzioni per i Presidenti di seggio.

AMMISSIONE AL VOTO

Va anzitutto precisato che, su indicazione del Ministero dell'Interno e delle Prefetture del Veneto, per l'esercizio del diritto di voto al referendum regionale l'elettore dovrà presentarsi al seggio, quale risulta indicato nella propria tessera elettorale, munito di un idoneo **documento di riconoscimento** (carta di identità e altri documenti di riconoscimento rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, purché muniti di fotografia, e quindi idonei a consentire l'identificazione).

Si richiamano al riguardo i paragrafi **55 e 57 delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici di sezione**, di seguito denominate Istruzioni, comprensive anche delle altre modalità di riconoscimento.

Non è pertanto necessaria la tessera elettorale, che sarà utile all'elettore solo per rammentare la sezione di appartenenza.

AMMISSIONE AL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

Particolari adempimenti devono essere posti in essere per consentire che alcune categorie di elettori, cui la legge statale consente di votare in una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, possano esercitare detta facoltà, garantendo nel contempo che gli stessi possano votare solamente una volta, pur in assenza di utilizzo della tessera elettorale.

In particolare, le procedure indicate riguardano le seguenti categorie di elettori:

- componenti dell'ufficio di sezione (art. 48 DPR 361/1957);
- rappresentanti dei gruppi o partiti politici presenti in Consiglio regionale delegati ad assistere alle operazioni del seggio che siano iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 48 DPR 361/1957);
- ufficiali e agenti della forza pubblica iscritti nelle liste elettorali del Veneto in servizio presso la sezione (art. 48 DPR 361/1957);
- militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 49 DPR 361/1957);
- naviganti (aviatori o marittimi) iscritti nelle liste elettorali del Veneto fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 DPR 361/1957).

Per dette categorie di elettori, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 103 del DPR 361/1957 per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali (reclusione da 3 a 5

anni e multa da 258 a 1291 euro) – sanzioni che andranno ricordate agli elettori anche mediante affissione di apposito manifesto all'interno della sala della votazione – dovrà essere posta in essere **la seguente procedura**.

Gli elettori in questione **si presentano alla sezione**, diversa da quella di appartenenza, muniti, oltre che del documento di riconoscimento, di un **certificato** rilasciato dal Comune cui appartiene la sezione stessa, contenente l'autorizzazione a votare presso detta sezione (nel certificato viene indicato espressamente il numero della sezione dove viene autorizzato l'esercizio del voto referendario).

L'Ufficio di sezione in cui detti elettori si recano a votare annota i nominativi degli stessi in calce alla lista sezionale (o in liste aggiunte) e prende nota :

- nel registro degli elettori degli estremi del documento di riconoscimento, del Comune e della sezione in cui detti elettori sono iscritti;
- nel verbale di seggio (nell'apposita parte dedicata) delle generalità di detti elettori, degli estremi del documento di riconoscimento, del Comune e della sezione in cui sono iscritti, allegando al verbale stesso (oltre alle autorizzazioni, attestazioni e certificazioni già prescritte dalla legge statale in relazione alle diverse ipotesi) **anche il certificato** rilasciato per l'ammissione al voto, che viene quindi **ritirato all'elettore**.

Quanto sopra, ad integrazione di quanto riportato nelle **Istruzioni, ai paragrafi 22, 55, 58,64, 65, 66**.

Con riferimento agli **Uffici di sezione in cui detti elettori sono iscritti** (presso i quali non si recano a votare), si precisa che l'Ufficio elettorale del Comune predisporrà un elenco complessivo di tutti gli elettori appartenenti alle suddette categorie che hanno richiesto di votare in sezione diversa da quella di appartenenza (l'elenco deve comprendere sia gli elettori che hanno chiesto di votare in altro Comune sia quelli che hanno chiesto di votare in altra sezione dello stesso Comune) e distribuirlo a tutte le sezioni prima dell'inizio delle operazioni di voto (ad integrazione del § **26 delle Istruzioni**).

I Presidenti di seggio che ricevono l'elenco di cui al punto precedente devono verificare se uno o più nominativi dell'elenco si trova/trovano nei propri elenchi sezionali, ed in caso affermativo, devono prendere nota nelle liste di sezione, a fianco dei nominativi stessi, che detti elettori sono stati ammessi a votare in altra sezione (ad integrazione del § **39 delle Istruzioni**).

AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

Anche per gli elettori non deambulanti iscritti in sezioni elettorali non accessibili mediante sedia a ruote che, ai sensi della legge n. 15/1991, possono votare in qualsiasi altra sezione del Comune allestita in edificio privo di barriere architettoniche si applica la **speciale procedura** di cui sopra.

Tuttavia, qualora un elettore non deambulante abbia ommesso di richiedere il rilascio del certificato di ammissione al voto in altra sezione al Comune di appartenenza, o comunque si presenti a votare senza essere munito del predetto certificato, **dovrà comunque essere ammesso al voto, previa verifica per le vie brevi, da parte dei componenti dell'Ufficio di sezione, circa l'iscrizione dello stesso nelle liste elettorali di altra sezione del Comune**.

A tale fine gli Uffici elettorali comunali daranno istruzioni ai seggi affinché siano utilizzate le più adatte forme di comunicazione.

Quanto sopra, ad integrazione del **§ 67 delle Istruzioni**.

AMMISSIONE AL VOTO ASSISTITO

Ad integrazione di quanto previsto dal **§ 68 delle Istruzioni**, dovranno essere ammessi al voto con accompagnatore i soggetti muniti di documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la necessità del voto assistito.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VOTAZIONE

A seguito dell’esercizio del diritto di voto, verrà rilasciata agli elettori dall’Ufficio di Sezione un’attestazione di avvenuta votazione, vidimata con il bollo regionale di sezione.

Detta attestazione, consistente in un foglio “a madre e figlia”, dovrà essere compilata ad avvenuto esercizio del diritto di voto in entrambe le parti, una delle quali sarà rilasciata all’elettore.

Le attestazioni saranno consegnate al presidente di seggio unitamente al materiale elettorale occorrente al seggio stesso (**§ 25 Istruzioni**).

Alla chiusura della votazione, le attestazioni non utilizzate e le “madri” delle attestazioni rilasciate agli elettori che hanno votato, saranno inserite nella scatola con cui sono pervenute al seggio ed allegate al plico BUSTA n. 4 (**§ 22** del verbale delle operazioni dell’ufficio di sezione Mod. 13 Ref.), contenente tutte le carte, gli atti e documenti inerenti la votazione (**§ 92 Istruzioni**) che viene inviato al tribunale, per il tramite del Comune, prima che abbia inizio lo scrutinio.

Su detta scatola sarà preferibilmente riportata a penna la dicitura “Allegato alla Busta n. 4”.